

Disegno di legge n. 577 del 19.04.07 (primo firmatario)

## **Disposizioni per la tutela sanitaria della popolazione e dell'ambiente dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**

ELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

oggi viviamo immersi in un invisibile e crescente ambiente elettromagnetico, in una giungla artificiale di tralicci, cavi, ripetitori e parabole che molte indagini hanno mostrato avere effetti nocivi sulla salute della popolazione e sull'ambiente.

Se alziamo lo sguardo ci accorgiamo che non sono pochi i ripetitori installati sulle case dei cittadini che, dietro la corresponsione di ragguardevoli somme di denaro, hanno autorizzato l'installazione di tali impianti.

E' un dato non confortante ma, purtroppo, anche per il fatto di non essere immediatamente e visivamente percepibile all'uomo, vi è ancora un'insufficiente consapevolezza della pericolosità che il fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico ed il proliferare incontrollato delle apparecchiature emittenti campi magnetici rappresenta, oggi diventata l'emergenza sanitaria fra le più imponenti.

Anche l'Organizzazione mondiale della sanità ha posto in guardia dal problema di questo subdolo, invisibile agente inquinante dell'ambiente e sono in continuo aumento gli studi che ne evidenziano gli effetti nocivi sul metabolismo cellulare dell'uomo come sull'animale.

Di qui la necessità inderogabile di prevedere un quadro normativo di regole e di criteri che diano un assetto ordinato all'insediamento, oggi incontrollato e accelerato, degli impianti emittenti onde elettromagnetiche e che attualmente appare obbedire a criteri di esclusivo interesse economico a scapito degli interessi alla tutela sanitaria e ambientale che, a nostro avviso, sono sovraordinati ad ogni altro interesse giuridicamente protetto.

In tale contesto il presente disegno di legge, che sottoponiamo all'approvazione di tutte le forze politiche presenti all'Assemblea regionale siciliana, si propone come obiettivo di estendere la tutela sanitaria della popolazione e dell'ambiente a tutte le fonti di emissione di campi elettromagnetici, siano esse ad alta o bassa frequenza; e ciò in considerazione delle sempre più diffuse preoccupazioni in merito agli effetti delle esposizioni ai campi magnetici che pone su un terreno estremamente mobile la definizione dei limiti di cautela e di sicurezza dalle emissioni.

Il salto tecnologico' della nostra epoca implica

l'urgenza di una normativa idonea a contemperare le esigenze dello sviluppo tecnologico con quella della tutela della salute e dell'ambiente.

In tale direzione il disegno di legge collegandosi alla legge quadro nazionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 2001, dota la Regione di uno strumento legislativo capace di gestire, sul piano della pianificazione territoriale e della prevenzione dai rischi connessi al poderoso proliferare degli impianti, l'odierno progresso tecnologico, recependo le indicazioni cautelative che giungono dal mondo scientifico, impegnato in ricerche e studi che hanno progressivamente dimostrato la correlazione tra esposizione ai campi elettromagnetici ed effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente.

A fronte del continuo aumento di richieste di concessioni e delle problematiche legate all'introduzione del sistema UMTS, esso fornisce a province e comuni della nostra Regione le certezze normative che ancora oggi mancano quanto alla pianificazione e alla razionalizzazione delle concessioni, nonché per affrontare il risanamento necessario degli impianti esistenti ai fini della minimizzazione dei rischi da esposizione.

Le finalità del presente disegno di legge sono descritte all'articolo 1 ed in sintesi sono:

- la prevenzione e la tutela sanitaria delle popolazioni dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ma anche la salvaguardia ambientale, la tutela del paesaggio, soggetti all'inquinamento elettromagnetico, entrambe coordinate espressamente con scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, provinciale e comunale;

- la disciplina delle localizzazioni degli impianti generatori di campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza, al fine di conseguire obiettivi di qualità, così come vengono definiti dalla stessa normativa nazionale;

- il concorso alla promozione dell'innovazione tecnologica proprio in funzione anche di un necessario risanamento degli impianti esistenti;

- il perseguimento degli obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici anche da parte delle province e dei comuni attraverso le competenze che il disegno di legge gli attribuisce.

Ambiti di applicazione del testo di legge sono gli impianti, i sistemi e le apparecchiature che possono comportare l'esposizione di lavoratori, lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz' così come stabilito dall'articolo 2, comma 1.

Il disegno di legge fa proprie le indicazioni espresse in più sedi internazionali e comunitarie in materia di salvaguardia ambientale. Esso, infatti, introduce una serie di definizioni (articolo 3) al fine di rafforzare il principio cautelativo, cui esso si ispira, ed in particolare:

- il limite di esposizione' quale valore di intensità del campo elettromagnetico che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione;

- il valore di attenzione' quale valore di immissione che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi di permanenza prolungata e rappresenta la misura di cautela nei confronti della protezione da effetti possibili a lungo termine;

- gli obiettivi di qualità' come i criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e il valore del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, tramite utilizzo di tecnologie e metodiche di risanamento ai fini della minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

- le aree sensibili' definite in base alla presenza di edifici scolastici, sanitari o a prevalente destinazione residenziale, di vincoli paesaggistici o di edifici classificati di interesse storico, architettonico e monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale; aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive o destinate a parco o a riserve naturali o sottoposte a vincoli paesaggistici o monumentali.

Definizione importante ed innovativa del presente disegno di legge è quella di aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi', come stabilito all'articolo 3, che individua il concorso di più agenti inquinanti nella definizione di territorio soggetto a rischio sanitario. La lettera f) a tal proposito recita: aree in cui concorrono due o più agenti, fisici, chimici, biologici, di rischio sanitario dove si può verificare un effetto sinergico di agenti pericolosi per la salute in grado di aggravare la situazione di pericolo per i residenti'.

L'articolo 6 al comma 1 attribuisce ai comuni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, il compito di individuare, avvalendosi dell'ARPA e delle Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti le aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi'. La loro presenza va segnalata alle province competenti per territorio e alla Regione anche ai fini della predisposizione dei Piani di localizzazione' (articolo 6, comma 2). Sempre il comma 1 dell'articolo 6 elenca una casistica di agenti pericolosi, quali strade di grande traffico o percorse da mezzi di trasporto di materiali polverulenti non protetti, discariche, impianti di incenerimento e cementifici ad una

distanza sino a 2 chilometri, bacini estrattivi con produzioni di polveri, industrie insalubri, zone industriali con emissioni in atmosfera, aree agricole con produzioni intensive non biologiche, luoghi di elevata rumorosità, vicinanza di impianti radar e di aeroporti civili e militari'. Si tratta di luoghi dove il concorso di vari agenti inquinanti o pericolosi determina un grado di inquinamento o di appesantimento ambientale e sanitario per cui la valutazione per altre installazioni va subordinata alla valutazione complessiva dello stato di fatto.

Di notevole importanza è il ruolo assegnato alla Regione sia per quanto riguarda l'istituzione del catasto regionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, così come previsto all'articolo 8, sia per quanto concerne i criteri e le modalità per le autorizzazioni alle installazioni di impianti ad alta e bassa frequenza e per la predisposizione di piani di risanamento, delocalizzazione e bonifica (articolo 7).

Particolarmente articolati sono i compiti di pianificazione territoriale e di individuazione dei corridoi di massima attribuiti alla Regione per quanto concerne gli elettrodotti (articolo 21). La Regione individua i corridoi di massima degli elettrodotti adottando il principio di evitare cautelativamente la creazione di situazioni di potenziale rischio alla popolazione' secondo il principio di precauzione tenendo conto di distanze cautelative del percorso delle linee elettriche esterne ed interrate da aree a destinazione residenziale, scolastica, sanitaria e loro pertinenze, aree verdi attrezzate o adibite ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati' (articolo 21, comma 3). Viene inoltre prevista al comma 4 dell'articolo 21 per gli elettrodotti di competenza regionale la subordinazione all'autorizzazione al giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA).

Il disegno di legge individua altresì le competenze che la Regione delega alle province e agli enti locali, come nel caso dei piani provinciali di localizzazione degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva, come previsto all'articolo 9, compito espressamente attribuito alle province. A tali piani i comuni sono tenuti ad adeguare la propria pianificazione urbanistica (articolo 10).

Per quanto riguarda gli impianti per la telefonia mobile i comuni sono incaricati di predisporre un piano comunale di organizzazione del sistema di telefonia mobile coordinato con gli strumenti urbanistici tenendo conto dei piani di localizzazione degli altri impianti generatori di campi elettromagnetici e delle risultanze del catasto regionale' di cui all'articolo 8. Gli impianti devono essere autorizzati con concessione edilizia (articolo 15) e rientrare nel programma annuale degli impianti richiesti che ogni gestore è tenuto a presentare entro il 30 settembre di ogni anno. Per la verifica delle richieste il comune istituisce un gruppo tecnico di

valutazione (articolo 15, comma 4). Il rilascio della concessione è subordinato al giudizio positivo di compatibilità ambientale. Se il gestore non rispetta i limiti massimi di emissione di potenza dichiarati nella documentazione tecnica deve mettersi a norma entro un termine non superiore a trenta giorni'. Il mancato adeguamento comporta la revoca della concessione.

Si prevede inoltre la possibilità, dove necessario, di piani intercomunali di cui i comuni contermini possono dotarsi per la telefonia mobile al fine di armonizzare con le esigenze della pianificazione urbanistica territoriale e la tutela della salute e dell'ambiente la localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile nei propri territori (articolo 14) ed il catasto degli impianti di telefonia mobile per una migliore razionalizzazione delle installazioni sul territorio (articolo 19).

Altro principio importante che si afferma nel disegno di legge proposto è quello della partecipazione, determinante per creare reali percorsi di condivisione, tra cittadini delle scelte in questa materia.

Ogni procedura di concessione e di autorizzazione è accompagnata, infatti, da norme che riguardano la partecipazione al procedimento nello spirito della trasparenza, della informazione, della possibilità di verifica e di osservazione e della possibile condivisione delle decisioni. Indicativo in questo senso è l'articolo 12 relativo agli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva, dove al comma 1 si dispone che i comuni debbano pubblicizzare le richieste di concessione con le modalità previste dagli statuti e dai regolamenti comunali, inviando entro dieci giorni dal deposito copia delle istanze e degli allegati ai competenti consigli circoscrizionali ed ai proprietari degli immobili interessati, nonché ai comitati e alla associazioni di protezione ambientale riconosciute'.

Del tutto innovativo e, riteniamo, decisivo al fine di favorire una reale partecipazione ai procedimenti è il comma 3 dell'articolo 12 che recita: I soggetti interessati, ivi compresi comitati locali ed associazioni di protezione ambientale riconosciute, possono formulare proprie osservazioni, depositare memorie e documenti in merito alle istanze pervenute '.

Infine l'articolo 27 definisce la partecipazione al procedimento in materia di elettrodotti. L'avvio del procedimento di autorizzazione deve essere reso noto mediante la pubblicazione di un annuncio su due quotidiani locali e mediante l'affissione di manifesti nel territorio dei comuni interessati.

Il disegno di legge subordina altresì il rilascio delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni al giudizio positivo di compatibilità ambientale come si dispone per gli impianti fissi per l'emittenza radio

televisiva all'articolo 10, comma 4; per gli impianti per la telefonia mobile all'articolo 15, comma 4 e per gli elettrodotti all'articolo 21, comma 4. Il parere favorevole alla concessione e all'autorizzazione viene espresso sia dall'ARPA che dall'ISPESL e dalla Azienda unità sanitaria locale competente territorialmente.

Particolare attenzione si presta al tema del risanamento. Così all'articolo 11 per quanto riguarda gli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva preesistenti, i gestori entro sessanta giorni dall'approvazione dei piani di localizzazione devono richiedere la concessione edilizia anche per gli impianti già installati. Se gli impianti preesistenti risultassero non idonei i gestori sono tenuti a presentare un piano di delocalizzazione' mentre negli altri casi di non conformità devono presentare piani di risanamento. Per quanto riguarda gli impianti di telefonia mobile l'articolo 20 prevede che quelli esistenti non conformi devono essere delocalizzati e/o adeguati alle disposizioni di cui alla presente legge', il tutto entro centottanta giorni. Il gestore è tenuto a presentare al comune il piano degli interventi di risanamento e il comune successivamente dà la concessione a tali programmi previo parere di ARPA, ISPESL e Azienda unità sanitaria locale competente territorialmente. L'articolo 28 norma il risanamento degli elettrodotti preesistenti. Il mancato risanamento per quanto riguarda gli impianti di competenza nazionale comporta la disattivazione di questi impianti con provvedimento della Giunta regionale, su segnalazione dell'ARPA, fermo restando quanto disposto dall'articolo 33 e comunque garantendo i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità'.

Proprio per rispondere alle esigenze complesse dei territori urbanizzati si prevede all'articolo 29 la creazione di un fondo finanziario regionale per favorire la realizzazione di elettrodotti interrati, l'opera di risanamento delle linee e delle cabine elettriche e la loro eventuale delocalizzazione.

Precise sanzioni vengono infine definite all'articolo 33 nei casi di mancato rispetto delle norme previste, che vanno dalla sanzione pecuniaria sino alla demolizione dell'impianto sempre a carico del gestore.

Si tratta, per concludere, di fronteggiare la necessità, da una parte di proseguire nell'avanzata tecnologia, e quindi nella modernità e, dall'altra, di garantire adeguati standard di salute e di qualità ambientale. Due esigenze che col presente disegno di legge, di cui auspichiamo una rapida approvazione dell'Assemblea regionale siciliana, si è cercato di coniugare.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Titolo I

Capo I  
Principi fondamentali

Art. 1.  
Finalità

1. La Regione nel rispetto del principio di precauzione sancito all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea e in armonia con i principi della Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici' 22 febbraio 2001, n. 36, e del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, stabilisce con la presente legge le norme per perseguire la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la salvaguardia dell'ambiente e la tutela del paesaggio dall'inquinamento elettromagnetico, coordinando tali scelte con quelle della pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge, disciplina la localizzazione degli impianti generatori di campi elettromagnetici a bassa ed alta frequenza, nel rispetto dei valori di cautela a salvaguardia della tutela sanitaria delle popolazioni e della tutela dell'ambiente e del paesaggio, per il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

3. La Regione concorre alla promozione dell'innovazione tecnologica, ricercando quelle azioni di risanamento volte a minimizzare, secondo obiettivi di qualità, l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, secondo le migliori tecnologie disponibili.

4. Le province ed i comuni perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente normativa nonché di quelle relative alla pianificazione territoriale ed urbanistica.

Art. 2.  
Ambito di applicazione

1. La presente legge ha per oggetto tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature che possono comportare l'esposizione di lavoratori, lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili, gli impianti provvisori, i ponti radio.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle apparecchiature di uso domestico ed individuale e nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.

3. Gli apparati dei radioamatori sono disciplinati

con apposito regolamento della Regione nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381.

### Art. 3. Definizioni

1. Ai fini della presente normativa valgono le seguenti definizioni:

a) esposizione: la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici o a correnti di contatto di origine artificiale;

b) limite di esposizione: il valore di intensità del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione;

c) valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi di permanenza prolungata e rappresenta la misura di cautela nei confronti della protezione da effetti possibili a lungo termine;

d) obiettivi di qualità:

1) criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili secondo le competenze definite dalla normativa statale per le regioni;

2) il valore del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, tramite utilizzo di tecnologie e metodiche di risanamento ai fini della minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

e) aree sensibili: aree, che vengono definite da comuni e province, in base alla presenza di edifici scolastici, sanitari e/o a prevalente destinazione residenziale, di vincoli paesaggistici o di edifici classificati di interesse storico, architettonico e monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale; aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive; aree destinate a parco o a riserve naturali o sottoposte a vincoli paesaggistici o monumentali;

f) aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi: aree in cui concorrono due o più agenti, fisici, chimici, biologici, di rischio sanitario, in cui si può verificare un effetto sinergico di agenti pericolosi per la salute in grado di aggravare la situazione di pericolo per i residenti. I comuni sono tenuti a individuarli nei propri strumenti urbanistici, in particolare nei propri piani di pianificazione;

g) stazioni, sistemi o impianti radioelettrici: uno

o più trasmettitori, ricevitori, o insieme di trasmettitori e ricevitori, comprese le apparecchiature accessorie, destinati ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

h) impianto fisso per telefonia mobile: stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

i) impianto fisso per radiodiffusione: stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;

l) elettrodotto: insieme delle linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione;

m) corridoio di massima: la fascia di territorio all'interno della quale va definito il tracciato di uno o più elettrodotti;

n) impianto a bassa frequenza: impianto che emette campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza da 0 a 100 KHz;

o) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'alta frequenza: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz);

p) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la bassa frequenza: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti);

q) impianto ad alta frequenza: impianto che emette campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza da 100 KHz a 300 GHz;

r) cabina a media tensione: area o locale con apparecchiature e/o trasformatori alimentari in corrente alternata a tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt compreso.

#### Art. 4.

Limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità

1. I limiti di esposizione, i valori di attenzione nonché gli obiettivi di qualità, di cui all'articolo 3, da perseguire per l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti radioelettrici e degli elettrodotti, sono quelli previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'alta e la

bassa frequenza di cui all'articolo 3.

#### Art. 5.

##### Divieti di localizzazione

1. È vietata l'installazione di qualsiasi impianto per radiodiffusione e per telefonia mobile, nonché di elettrodotti nelle aree sensibili e in quelle a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi come definito all'articolo 3, comma 1, lettere e) e f). Sono altresì vietate le localizzazioni di predetti impianti nei parchi urbani, nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive, nonché nelle zone destinate a parco o riserva naturale ed in una fascia di rispetto di 350 metri dalle stesse. Sono altresì vietate le localizzazioni di predetti impianti nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22.

2. Le installazioni di impianti sono vietate su edifici scolastici, sanitari o a prevalente destinazione residenziale e loro pertinenze; su edifici sottoposti a vincolo di interesse storico-architettonico e monumentale, ovvero su stabili individuati dalle amministrazioni locali di pregio storico, culturale o testimoniale e loro pertinenze.

#### Art. 6.

##### Definizione delle aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti ad individuare, avvalendosi dell'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) e delle Aziende unità sanitarie locali competenti territorialmente, le aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi, quali, ad esempio, strade di grande traffico o percorse da mezzi di trasporto di materiali polvelurenti non protetti, discariche, impianti di incenerimento e cementifici ad una distanza sino a 2 chilometri, bacini estrattivi con produzioni di polveri, industrie insalubri, zone industriali con emissioni in atmosfera, aree agricole con produzioni intensive non biologiche, luoghi di elevata rumorosità, vicinanza di impianti radar e di aeroporti civili e militari.

2. I comuni predispongono propri piani di individuazione delle aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi; forniscono tali piani alla provincia ai fini della predisposizione dei piani di localizzazione di sua competenza e alla Regione per i piani di settore in materia di tutela e governo del territorio.

#### Capo II Competenze

#### Art. 7.

##### Funzioni regionali

1. La Regione nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, tenendo conto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica ed ambientale regionale e locale:

a) fissa i criteri per l'individuazione dei siti di trasmissione degli impianti per telefonia mobile, radio elettrici e per radiodiffusione secondo quanto stabilito dalla normativa statale;

b) detta i criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera e) definendo tali tutti i luoghi e gli edifici e loro pertinenze esterne adibite a permanenza di persone non inferiori alle quattro ore. In tali aree ricadono: asili nidi, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate, impianti sportivi, stazioni termali, luoghi destinati alla residenza o all'attività lavorativa e/o di studio con permanenza non inferiore alle quattro ore;

c) definisce altresì i tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV ed individua le fasce di rispetto;

d) detta le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, secondo criteri di semplificazione amministrativa e tenendo conto dei campi elettrici, magnetici e elettromagnetici preesistenti;

e) provvede alla creazione e gestione di un catasto regionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici coordinato con il catasto nazionale al fine di rilevare i livelli di detti campi nel territorio regionale con riferimento alla condizione di esposizione della popolazione;

f) individua gli strumenti e le azioni per la definizione degli obiettivi di qualità;

g) concorre all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute derivanti dall'esposizione ai campi sopra detti, impegnando i propri servizi a promuovere le azioni di risanamento di cui all'articolo 1, comma 3, secondo le migliori tecnologie disponibili.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge definisce con propria delibera le modalità di attuazione del catasto regionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui all'articolo 8; entro il medesimo termine la Giunta regionale con propria delibera detta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti.

3. La Regione detta inoltre le norme tecniche relative allo svolgimento dei controlli sugli impianti esistenti, nonché ai criteri per la predisposizione di

piani di risanamento, delocalizzazione e bonifica.

Art. 8.  
Catasto regionale

1. Presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) è istituito il catasto regionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Tutti i gestori di impianti elettrici, per radiotrasmissione, per telefonia mobile, nonché di elettrodotti esistenti nella Regione sono tenuti a presentare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso l'ARPA denuncia di possesso di impianti elettrici interessati all'applicazione della presente normativa; la denuncia ha carattere obbligatorio e deve essere corredata di schede illustrative dell'impianto, della potenza, nonché della localizzazione dello stesso; entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale con propria delibera, su proposta dell'ARPA, approva la modulistica necessaria al censimento.

3. Sulla base dei dati contenuti nel catasto regionale e dei loro aggiornamenti, entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale stabilisce le indicazioni ed i criteri per la predisposizione dei piani di localizzazione di impianti per l'emittenza radio televisiva, fissando, ove necessario, il numero massimo di impianti autorizzabili tenendo conto anche della presenza nel territorio di altre fonti di possibile inquinamento elettromagnetico.

4. A tal fine, i comuni sono tenuti a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'ARPA i dati aggiornati del catasto comunale degli impianti per telefonia mobile.

Titolo II  
Impianti elettrici ad alta frequenza

Capo I  
Impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva

Art. 9.  
Piani provinciali di localizzazione

1. In coerenza con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori stabiliti in materia dalla normativa statale e dalla presente legge, le province predispongono in conformità alle indicazioni fornite annualmente dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, un piano provinciale di localizzazione degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso che le province non provvedano entro detto termine, la Regione diffida l'Amministrazione a redigere il piano entro sessanta giorni. In caso di

inottemperanza la Regione entro trenta giorni nomina un commissario ad acta.

3. Spetta alle province disporre il controllo del rispetto da parte dei gestori dei limiti massimi di emissione di potenza fissati dalla legge. A tal fine la provincia, per mezzo del piano predisposto dall'ARPA, dispone un monitoraggio periodico degli impianti. Nel caso di superamento delle emissioni oltre i limiti fissati dalla legge il presidente della provincia ne ordina la messa a norma attraverso propria diffida entro un termine non superiore a trenta giorni. Il mancato adeguamento alle prescrizioni nei termini assegnati o il superamento continuato nel tempo delle emissioni oltre i limiti fissati dalla legge comporta la revoca della concessione attraverso un decreto del presidente della provincia.

#### Art. 10.

##### Competenze e funzioni dei comuni

1. I comuni adeguano la pianificazione urbanistica comunale ai piani provinciali di localizzazione di cui all'articolo 9, tenuto conto di quanto prescritto all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f).

2. Tutti gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere previamente autorizzati attraverso concessione edilizia.

3. I comuni, entro giorni novanta dall'entrata in vigore della presente legge, approvano i regolamenti per il rilascio delle concessioni in materia di impianti fissi di emittenza radio e televisiva.

4. I comuni, acquisito il parere e la valutazione tecnica dell'ARPA e il nulla osta sanitario rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, rilasciano la concessione edilizia per l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva tenuto conto dei limiti di esposizione individuati dalla normativa statale e delle esigenze di copertura del servizio nel territorio, degli strumenti di pianificazione urbanistica e dei piani di localizzazione provinciale. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato al giudizio positivo di compatibilità ambientale della provincia competente.

5. I comuni all'atto del rilascio della concessione, al fine di rendere condivisibile la decisione con la comunità locale, valutato il grado di criticità sociale provocato dalla richiesta di installazione degli impianti oggetto della concessione, avviano una procedura decisionale partecipata secondo le modalità previste all'articolo 12 della presente legge.

6. Sino all'approvazione dei piani provinciali di localizzazione, il comune, al fine del rilascio delle concessioni, acquisisce il parere preventivo del comitato tecnico provinciale per l'emittenza radiotelevisiva.

Art. 11.  
Impianti preesistenti

1. Gli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati alle norme previste nella presente legge.

2. A tal fine, entro sessanta giorni dall'approvazione dei piani di localizzazione di cui all'articolo 9, i gestori di impianti per emittenza già installati devono richiedere la concessione di cui all'articolo 10 ai competenti comuni. Ove, ai sensi della presente normativa gli impianti in questione non risultino idonei alla concessione, i gestori sono tenuti a presentare un piano di delocalizzazione; in tal caso, viene attribuita priorità nella concessione ai gestori di impianti già esistenti da delocalizzare rispetto alle istanze di localizzazione di nuovi impianti ed il procedimento deve comunque essere concluso nel termine di giorni trenta dalla presentazione della domanda completa di tutti i documenti richiesti.

3. In tutti gli altri casi di non conformità degli impianti alla presente legge, i gestori sono tenuti a presentare ai comuni territorialmente competenti piani di risanamento con l'indicazione delle modalità e dei tempi di intervento.

4. I piani di risanamento ed i piani di delocalizzazione sono approvati dal comune, sentita la provincia ed acquisiti i pareri dell'ARPA e dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

5. Il gestore è tenuto a dare comunicazione al comune dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge, nel termine di giorni trenta dalla loro realizzazione. In ogni caso, gli interventi di adeguamento e di delocalizzazione devono essere completati entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.  
Partecipazione al procedimento

1. I comuni sono tenuti a dare pubblicità alle richieste di concessione per impianti di emittenza radio e televisiva con le modalità previste dagli statuti e dai regolamenti comunali, ed altresì inviando, entro dieci giorni dal deposito, copia delle istanze e degli allegati ai competenti consigli circoscrizionali ed ai proprietari degli immobili interessati, nonché ai comitati e alle associazioni di protezione ambientale riconosciute.

2. Chiunque ha diritto di accesso immediato,

mediante visione e copia, ai documenti amministrativi relativi alle pratiche per la concessione di impianti per emittenza radiotelevisiva.

3. I soggetti interessati, ivi compresi comitati locali ed associazioni di protezione ambientale riconosciute, possono formulare proprie osservazioni, depositare memorie e documenti in merito alle istanze pervenute con le modalità e i poteri previsti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dagli statuti e regolamenti comunali, entro il termine fissato dal comune. I soggetti interessati, ivi compresi comitati locali ed associazioni di protezione ambientale, possono chiedere di partecipare con propri tecnici ad ispezioni, accessi, sopralluoghi, verifiche ed accertamenti tecnici.

## Capo II

### Impianti per la telefonia mobile

#### Art. 13.

#### Piani comunali per la telefonia mobile

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni comune approva il proprio piano comunale di organizzazione del sistema di telefonia mobile, coordinando lo stesso con gli strumenti urbanistici, e tenendo conto dei piani di localizzazione degli altri impianti generatori di campi elettromagnetici, e delle risultanze del catasto regionale di cui all'articolo 8.

2. Il piano di organizzazione del sistema di telefonia mobile viene accompagnato da un piano comunale di localizzazione delle aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi, redatto secondo uno studio del territorio comunale e contermini e secondo quanto indicato dai piani regionali e provinciali di settore è parte integrante del piano di organizzazione del sistema di telefonia mobile. La localizzazione degli impianti di telefonia mobile è subordinata a tale piano.

3. Il piano previsto al comma 1 è accompagnato dall'approvazione di regolamento comunale specifico da inserire negli strumenti urbanistici generali comunali.

4. Il piano comunale di cui al comma 1 ha come finalità la localizzazione dei siti per l'installazione degli impianti di telefonia mobile per la razionalizzazione della distribuzione sul territorio comunale degli impianti secondo gli indirizzi definiti dai propri strumenti urbanistici, in coerenza con la generale pianificazione urbanistica regionale e delle risultanze del catasto regionale di cui all'articolo 8.

5. Il piano comunale di cui al comma 1 è soggetto a verifica ed eventuale variazione almeno ogni tre anni.

6. Qualora i comuni non provvedono entro centottanta giorni all'approvazione dei piani di cui al comma 1,

la provincia competente per territorio diffida l'Amministrazione a redigere il piano entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza la provincia entro trenta giorni nomina un commissario ad acta.

7. I piani di cui ai precedenti commi integrano la pianificazione territoriale.

8. Il progetto di piano comunale e il regolamento, prima della loro adozione, devono essere depositati presso la segreteria del comune e presentati alla cittadinanza in un'assemblea pubblica. Dell'avvenuto deposito e dell'assemblea pubblica è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo comunale e mediante affissione di manifesti. Entro sessanta giorni dal deposito ovvero in occasione dell'assemblea pubblica gli enti, i portatori di interessi diffusi organizzati in comitati e associazioni, le associazioni ambientaliste riconosciute e i privati possono presentare osservazioni scritte ovvero orali che debbono essere verbalizzate dal presidente dell'assemblea. I soggetti interessati possono formulare proprie osservazioni, depositare memorie e documenti in merito alle istanze pervenute entro il termine fissato dal comune; possono inoltre chiedere di partecipare con propri tecnici ad ispezioni, accessi, sopralluoghi, verifiche ed accertamenti tecnici.

#### Art. 14.

##### Piani intercomunali

1. I comuni contermini possono dotarsi di un piano intercomunale per la telefonia mobile al fine di armonizzare con le esigenze della pianificazione urbanistica territoriale e la tutela della salute e dell'ambiente la localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile nei propri territori.

2. Il piano intercomunale per la telefonia mobile viene approntato, segue l'iter partecipativo e viene approvato nelle forme e modalità richiamate all'articolo 13.

#### Art. 15.

##### Autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti

1. Gli impianti per telefonia mobile devono essere previamente autorizzati attraverso il rilascio di concessione edilizia, salvo che si tratti di impianti mobili installati provvisoriamente ed in via sperimentale.

2. La concessione all'installazione o alla modifica degli impianti è subordinata prioritariamente alla presentazione da parte dei soggetti richiedenti del piano annuale di sviluppo delle reti. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun soggetto deve presentare al comune il programma annuale delle installazioni degli impianti richiesti.

3. Il piano annuale di sviluppo delle reti

presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica da parte del comune nel rispetto dei criteri di funzionalità ovvero alla verifica della necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio e della minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e deve essere compatibile con i criteri del piano di organizzazione comunale del sistema di telefonia mobile. Tale verifica determina il numero di impianti da installare nell'arco di un anno e la pertinenza delle aree individuate per l'installazione secondo quanto disposto dal piano di cui all'articolo 13.

4. Il comune istituisce il gruppo tecnico di valutazione per la verifica delle richieste contenute nei piani di cui al comma 2 del quale fanno parte un responsabile del settore urbanistico comunale, dell'ARPA, dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, rappresentanti delle circoscrizioni comunali, delle associazioni ambientaliste riconosciute, dei comitati e delle associazioni portatori di interessi diffusi. Il comune può avvalersi inoltre di competenze professionali esperte del settore di cui sia comprovata l'assenza di qualsiasi rapporto con i soggetti richiedenti. I risultati della verifica del gruppo tecnico di valutazione vengono approvati dal consiglio comunale dopo presentazione e discussione pubblica nei modi disposti dall'articolo 13 e siglati successivamente dal comune e soggetti richiedenti attraverso un accordo di programma per il rispetto degli impegni reciproci presi.

5. Il comune rilascia la concessione all'installazione degli impianti previsti nel programma o di parte di essi nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, tenuto conto dei limiti di esposizione individuati dalla normativa statale, nel rispetto dei principi generali e degli obiettivi di qualità indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, previa acquisizione del parere dell'ARPA, dell'ISPESL e il nulla osta dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato al giudizio positivo di compatibilità ambientale.

6. Il rilascio della concessione avviene novanta giorni dopo la presentazione della relativa istanza nel rispetto dei criteri regionali dettati dall'articolo 8, comma 1.

7. Il gestore di rete è tenuto a rispettare i limiti massimi di emissione di potenza dichiarati nella documentazione tecnica presentata all'atto della richiesta di concessione. A rispetto di ciò il comune, per mezzo dell'ARPA, dispone un monitoraggio periodico dell'emissione degli impianti. Nei casi in cui l'impianto superi le emissioni dichiarate nella documentazione tecnica il sindaco ne ordina la messa a norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Il mancato adeguamento alle prescrizioni nei termini assegnati, comporta la revoca della concessione.

8. Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e razionalizzare la distribuzione degli impianti, il comune assume iniziative di coordinamento delle richieste dei diversi gestori, subordinando il rilascio delle autorizzazioni all'ottenimento degli obiettivi di razionalizzazione prefissati. In tal senso si intende promuovere la formazione di reti comuni di utilizzo della radiofrequenza al fine di ottenere, oltre alla razionalizzazione, la riduzione del numero di siti nel territorio comunale.

9. Il gestore ha l'obbligo, in osservanza di quanto indicato all'articolo 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e agli articoli 1, comma 3, e articolo 7, comma 1, lettera f), di utilizzare le migliori tecnologie disponibili atte a minimizzare secondo gli obiettivi di qualità l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici. L'installazione di nuove tecnologie va fatta in sostituzione della strumentazione tecnologica precedente e si fa divieto di installare nuove strumentazioni tecnologiche a fianco delle esistenti.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione provvede ad emanare direttive in materia di rilascio delle concessioni.

#### Art. 16. Partecipazione

1. Il comune è tenuto a dare notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione dei piani annuali di sviluppo delle reti da parte dei gestori con i mezzi previsti dallo statuto e dai regolamenti comunali e tramite apposita inserzione su almeno due quotidiani locali.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 sulla partecipazione al procedimento di autorizzazione degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva.

#### Art. 17. Divieti

1. E' vietata l'installazione di impianti per telefonia mobile su tutti gli edifici adibiti alla permanenza della popolazione non inferiore a quattro ore giornaliere, nonché nelle pertinenze degli stessi edifici. L'altezza degli impianti non può comunque essere inferiore a metri 4 dal suolo.

2. Le localizzazioni di nuovi impianti per telefonia mobile in prossimità delle aree urbanizzate o urbanizzabili, nonché nelle aree sensibili e degli edifici destinati prevalentemente ad uso residenziale, possono avvenire solo perseguendo obiettivi di qualità volti a minimizzare l'esposizione a campi elettromagnetici in tali aree ed edifici.

#### Art. 18. Impianti mobili

1. L'installazione di impianti mobili per telefonia cellulare deve essere previamente comunicata ai comuni territorialmente competenti quarantacinque giorni prima della loro installazione.

2. Il comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri di localizzazione e standard urbanistici.

3. L'installazione di impianti mobili è sottoposta ad autorizzazione comunale e necessita dei pareri dell'ARPA, dell'ISPESL e dell'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.

4. Tali impianti non possono essere installati nelle aree indicate nell'articolo 5, nonché nelle aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi.

5. La permanenza degli impianti mobili per telefonia cellulare non può superare i trenta giorni.

#### Art. 19.

##### Catasto comunale degli impianti di telefonia mobile

1. I gestori di reti di telefonia mobile sono tenuti a presentare ai comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la mappa completa degli impianti fissi corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici; i dati vengono raccolti presso le sedi locali dell'ARPA e comunicati alla Regione ai fini di cui all'articolo 8.

#### Art. 20.

##### Risanamento degli impianti

1. Gli impianti esistenti non conformi alla presente legge devono essere delocalizzati e/o adeguati alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'adeguamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine, i gestori di impianti presentano al comune il programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione. Il comune emette opportuna concessione a tali programmi, previa acquisizione del parere dell'ARPA, dell'ISPESL e dell'Azienda unità sanitaria locale competente territorialmente. In caso di delocalizzazione, viene assicurata priorità nel rilascio della autorizzazione agli impianti già esistenti, rispetto alle domande di nuova installazione.

3. Il gestore deve dare comunicazione al comune entro trenta giorni dell'avvenuta realizzazione degli interventi di risanamento e delocalizzazione autorizzati. La mancata realizzazione dell'intervento di risanamento e/o delocalizzazione dell'impianto comporta la sospensione immediata della concessione.

Titolo III  
Elettrodotti

Art. 21.

Pianificazione territoriale e individuazione dei  
corridoi  
di massima degli elettrodotti

1. Gli enti gestori degli elettrodotti presentano alla Regione secondo quanto disposto dall'articolo 55 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro il 31 dicembre di ogni anno, i programmi di sviluppo della rete, provvedendo a mettere a disposizione gli aggiornamenti annuali determinati anche da provvedimenti normativi e autorizzativi, di sicurezza e di tutela ambientale e sanitaria. Il Gestore rete trasmissione nazionale (GRTN) correda il proprio programma di sviluppo di una analisi di compatibilità ambientale per l'espressione del parere da parte della Regione.

2. La definizione dei tracciati delle linee con tensione superiore a 150 kilovolt di competenza statale, è oggetto di consultazione con il Gestore rete trasmissione nazionale (GRTN) e di concertazione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c) della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

3. La Regione individua nel territorio i corridoi di massima degli elettrodotti adottando il principio di evitare cautelativamente la creazione di situazioni di potenziale rischio della popolazione. L'individuazione dei corridoi di massima degli elettrodotti viene fatta secondo il principio di precauzione sancito dall'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea tenendo conto di distanze cautelative del percorso delle linee elettriche esterne e interrate da aree a destinazione residenziale, scolastica, sanitaria e loro pertinenze, aree verdi attrezzate o adibite ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati.

4. Per i progetti di elettrodotti, previsti nel rispetto delle distanze di cui al comma 3, l'autorizzazione all'installazione è subordinata al giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA).

Art. 22.

Prescrizioni

1. Al fine di salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio e minimizzare i rischi di esposizione ai campi elettromagnetici così come previsto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, fatte salve le fasce di rispetto definite sulla base dei parametri fissati dallo Stato, gli elettrodotti di nuova costruzione sono realizzati:

a) con percorso interrato e schermato nei tratti ove la proiezione del conduttore più esterno abbia una

distanza inferiore a cinquanta metri da aree sensibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), aree a destinazione residenziale e lavorativa ivi comprese le relative pertinenze;

b) con infrastrutture a minor impatto ambientale e paesaggistico ovvero percorso interrato nei tratti ove la proiezione del conduttore più esterno abbia una distanza inferiore a cento metri da parchi pubblici, parchi gioco e aree verdi attrezzate, da beni immobili di interesse artistico, archeologico e etnoantropologico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) con tecnologie a minor impatto inquinante doppia terna, terna ottimizzata, nei percorsi in cavo aereo.

2. Ai fini di cui al comma 1 è vietato, altresì, l'installazione di cabine elettriche alimentate a media tensione all'interno di edifici con destinazione d'uso residenziale, scolastica e di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, nonché, tenendo conto delle esigenze dei servizi svolti, all'interno di strutture sanitarie.

#### Art. 23.

##### Strumenti urbanistici

1. Negli strumenti urbanistici generali e loro varianti, sono evidenziati i tracciati degli elettrodotti, cui vanno attribuite le distanze di rispetto previste dall'articolo 21.

#### Art. 24.

##### Autorizzazione degli impianti elettrici

1. Le opere concernenti linee ed impianti elettrici sono concesse secondo il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

2. La concessione è condizionata al parere favorevole dell'ARPA e dell'ISPESL relativo all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici previo giudizio di compatibilità ambientale come previsto all'articolo 21, comma 4.

#### Art. 25.

##### Procedimento d'intesa

1. Nel procedimento per l'accertamento della conformità urbanistica dei progetti degli elettrodotti, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il parere regionale si attiene alle distanze stabilite dall'articolo 21. Il parere non può essere rilasciato nel caso di elettrodotti in cavo aereo in centri abitati o in zone di espansione edilizia ad uso abitativo previste nei regolatori vigenti o adottati qualunque sia la distanza del tracciato dai fabbricati.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'autorizzazione all'installazione degli elettrodotti è subordinata al

giudizio di compatibilità ambientale come previsto all'articolo 21, comma 4.

Art. 26.

Misure a tutela dell'ambiente e del paesaggio

1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici e ambientali, l'autorizzazione o il parere favorevole della Regione di cui all'articolo 24 sono rilasciati a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure per evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ambientali.

Art. 27.

Partecipazione al procedimento

1. L'avvio del procedimento di autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'autorità competente al rilascio, ai proprietari dei fondi sui quali corre il tracciato del nuovo elettrodotto, ai proprietari di quelli dei fondi confinanti e alle associazioni di protezione ambientale riconosciute presenti nel territorio. L'avvio del procedimento di autorizzazione deve essere altresì reso noto mediante la pubblicazione di un annuncio su due quotidiani locali e mediante l'affissione di manifesti nel territorio dei comuni interessati.

2. Prima di esprimere le osservazioni ed opposizioni i comuni interessati debbono indire un'assemblea pubblica per la presentazione e la discussione del progetto. Le osservazioni ed opposizioni comunali sono formulate anche tenendo conto delle risultanze dell'assemblea pubblica.

Art. 28.

Risanamento degli impianti esistenti

1. Gli impianti che al momento di entrata in vigore della presente legge risultino non conformi a quanto prescritto dall'articolo 19 devono essere risanati.

2. Gli enti gestori sono tenuti a presentare un piano di risanamento all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il piano di risanamento è condizionato al parere favorevole dell'ARPA e dell'ISPESL relativo all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

3. Le proposte di piano di risanamento presentate dai gestori, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolt, sono approvate dalla Regione con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni i cui oneri realizzativi sono a carico dei proprietari oppure dei titolari della rete di trasmissione nazionale entro novanta giorni dalla

presentazione del piano, sentiti i comuni interessati che devono preventivamente disporre i procedimenti di partecipazione di cui all'articolo 27.

4. Per l'approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a 150 chilovolt, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la Regione esprime apposito parere, verificando la rispondenza delle priorità di intervento alle situazioni critiche riferite ad aree sensibili e alle aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi così come definite all'articolo 3, comma 1, lettere e) e f).

5. In caso di inerzia oppure di inadempienza da parte dei gestori, secondo quanto disposto dall'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, interviene la Regione in via sostitutiva avvalendosi dell'ARPA sulla base di un programma di priorità che evidenzia le situazioni critiche.

6. Gli interventi contenuti nel piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.

7. Il mancato risanamento degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolt, a causa di inerzia o inadempienza dei proprietari oppure dei titolari della rete di trasmissione nazionale secondo le prescrizioni del piano comporta la disattivazione di questi impianti con provvedimento della Giunta regionale, su segnalazione dell'ARPA, fermo restando quanto disposto dall'articolo 33 e comunque garantendo i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità.

#### Art. 29. Contributi regionali

1. Al fine di favorire la realizzazione di elettrodotti interrati ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere a) e b), nonché l'opera di risanamento delle linee e delle cabine elettriche, compresa la loro delocalizzazione, la Regione dispone un fondo finanziario stabilendo attraverso successiva delibera di Giunta l'importo dello stesso e i criteri, le modalità per l'erogazione dei contributi alle province, titolari del coordinamento degli interventi e della definizione di un tavolo di concertazione a tale scopo con i gestori.

#### Titolo IV Controlli e sanzioni

#### Art. 30. Controllo sugli elettrodotti

1. Le province esercitano le funzioni di controllo e vigilanza sugli elettrodotti utilizzando le strutture dell'ARPA e dell'ISPESL.

Art. 31.  
Controllo sugli impianti per l'emittenza  
radiotelevisiva e sugli  
impianti per la telefonia mobile

1. I comuni esercitano le funzioni di controllo e vigilanza sugli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e sugli impianti per la telefonia mobile utilizzando le strutture dell'ARPA e dell'ISPESL.

Art. 32.  
Modalità dei controlli

1. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, può eseguire verifiche, accertamenti tecnici, ispezioni, sopralluoghi ed accessi agli impianti, nonché ordinare l'esibizione di dati, informazioni e documenti ai titolari dei medesimi.

Art. 33.  
Sanzioni

1. Salvo per fatti che costituiscano reato nei casi di:

a) superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36;

b) mancata riduzione e conformità degli impianti radioelettrici e di telefonia mobile e mancato risanamento degli elettrodotti si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15, comma 1, e articolo 9, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36;

c) mancata delocalizzazione degli impianti radioelettrici e delle cabine elettriche si applicano le sanzioni amministrative del pagamento di una somma da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 100.000,00;

d) mancata trasmissione dei dati relativi alla costituzione del catasto regionale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00. In caso di recidiva la sanzione viene raddoppiata;

e) installazione o modifica di impianti radioelettrici e di telefonia mobile senza autorizzazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 20.000,00 ad un massimo di euro 200.000,00 ed il ripristino dei luoghi a spese del gestore trasgressore. Il Presidente della Giunta regionale, inoltre, con proprio decreto dispone la demolizione

dell'impianto installato con spese a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante dello stesso.

2. Il mancato rispetto ripetuto di quanto previsto alle lettere a), b) e c) comporta il ritiro della concessione da parte dell'ente che l'ha emessa e nel caso di superamento continuato dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dopo il tempo previsto per la messa a norma o accertato il mancato rispetto della diffida in tal senso, si procede all'abbattimento dell'impianto con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 34.  
Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge si provvede con gli stanziamenti disposti su appositi capitoli del bilancio regionale.

Art. 35.  
Disposizione finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.